

...in primo piano

Rassegna di notizie a cura della FLC CGIL di Ravenna

n. 47 del 24/11/2015

MANIFESTAZIONE 28 NOVEMBRE: le ragioni per essere in piazza a Roma

Lettera di Domenico Pantaleo alle lavoratrici e ai lavoratori di scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale e degli altri settori dei servizi pubblici.

Il segretario generale della FLC CGIL ha scritto una lettera sui motivi della manifestazione del 28 novembre 2015 a Roma e sulla necessità di non mancare a questo appuntamento.

Contratto, risorse e investimenti nei settori della conoscenza, contrasto a leggi inaccettabili, prospettive verso un referendum abrogativo delle parti più insidiose della legge 107/15 e, in assenza di risposte, verso uno sciopero delle categorie pubbliche, questi i temi trattati da Domenico Pantaleo.

Con lo slogan "Pubblico6Tu, ContrattoSubito", migliaia di lavoratori da tutto il paese sfileranno da Piazza della Repubblica, dove alle ore 12 è previsto il concentramento, fino a Piazza Venezia nelle cui vicinanze sarà allestito il palco per i comizi.

Impugnato il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori dalla fruizione della carta del docente

Prosegue l'iniziativa legale dei sindacati su ciò che non va nella "buona scuola".

Dopo il ricorso presentato contro l'<u>esclusione</u> dal piano straordinario di assunzioni di numerosi lavoratori precari della scuola (docenti e Ata) che pure ne avevano i requisiti, ora i sindacati hanno impugnato unitariamente il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori impegnati nei convitti e negli educandati dalla possibilità di poter fruire della "Carta del docente", con la quale si assegna a ogni insegnante un importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, con la finalità di sostenere le attività di formazione e aggiornamento culturale e professionale.

Da tale beneficio viene infatti escluso il personale con contratto a tempo determinato in servizio che, al pari del personale di ruolo, svolge a pieno titolo la funzione docente per tutte le attività programmate dalla scuola. Lo stesso accade per gli educatori, equiparati ai docenti dalla norma e dal quotidiano impegno didattico ed educativo a favore dei giovani convittori e semiconvittori.

Sono due i ricorsi, presentati in modo distinto; le diversità di trattamento, con le dovute specificità, non trovano fondamento nelle norme contrattuali attualmente in vigore, che prevedono un unico profilo professionale per il docente, comprensivo di tutte le funzioni e attività, da quella di insegnamento a quella di aggiornamento e formazione, senza distinzione tra personale a tempo indeterminato e determinato. Ma tale esclusione non trova alcun riscontro neppure nei principi fondamentali del nostro ordinamento e del diritto comunitario.

In particolare, risulta violato il principio di non discriminazione tra lavoratori che svolgono pari funzioni sia a tempo determinato che indeterminato, specificamente sancito, nell'ambito dell'Unione Europea, dalla Direttiva in cui si afferma che "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato"

Per questi motivi FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams hanno presentato ricorso chiedendo al Tar Lazio di sospendere e annullare i provvedimenti impugnati per quanto concerne l'esclusione dal beneficio del personale a tempo determinato e gli educatori, nonché di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, per quegli aspetti che possono configurare una discriminazione di fatto anche tra scuole e convitti, a danno di quelle che hanno un maggiore utilizzo di docenti precari, violando i principi di "imparzialità" cui non si può venir meno nel determinare le condizioni che sostengono il buon andamento del servizio scolastico pubblico.

Con la presentazione di questi nuovi ricorsi prosegue l'azione di contrasto agli aspetti più negativi della legge 107/2015; allo stesso modo sarà verificata la possibilità di impugnare tutti i provvedimenti applicativi che risultassero lesivi di diritti riconosciuti.

ASSUNZIONI IN FASE C: la FLC CGIL interviene presso il Ministero per chiedere garanzie contrattuali e omogeneità di trattamento

L'assunzione dei precari non può trasformarsi in una caccia al tesoro. Nella grande confusione creata dalla legge 107 le norme contrattuali rappresentano l'unico punto di riferimento certo. Il Miur dia indicazioni univoche agli USR.

Dopo l'incontro della scorsa settimana tra sindacati scuola e Miur sulle operazioni connesse alla fase C sono ancora molti i nodi problematici che hanno la necessità di essere sciolti tempestivamente per assicurare omogeneità di trattamento nelle operazioni e dare serenità alle persone che da anni attendono l'agognato ruolo. Per questa ragione abbiamo sottoposto al Miur le seguenti criticità proponendo su alcune di esse le soluzioni

- Utilizzo docenti in scuole diverse da quella assegnata al momento della nomina. Tale possibilità deve muoversi nel solco tracciato dal Ccnl e il Ccni sulla mobilità e utilizzazioni laddove si prevede la volontarietà del personale. Pertanto vanno create le condizioni di accordo tra le scuole coinvolte e i diretti interessati, previa informativa con le OOSS. In caso contrario il personale potrà rivolgersi alle sedi sindacali per avere tutela legale;
 - 2.Utilizzo dei docenti anche in gradi diversi sia nella stessa scuola che in altre scuole. Sull'utilizzo in scuole diverse vale quanto detto al punto precedente. Sull'utilizzo in scuole di grado diverso nell'ambito della stessa Istituzione Scolastica, o anche diversa, si richiama l'attenzione sul fatto che la legge 107 prevede, al comma 20, che ciò possa avvenire solo nella scuola primaria e solo per i docenti abilitati nella scuola secondaria per la lingua inglese, musica ed educazione motoria. Questo però a condizione che agli stessi sia assicurata una "specifica formazione nell'ambito del piano nazionale di cui al comma 124"! Pertanto riteniamo che, allo stato attuale ed in assenza di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria o di formazione specifica ancora da attivare, ciò possa avvenire solo "in compresenza" con docenti titolari sulla scuola primaria.
 - 3.Accettazione della nomina in fase C per coloro che sono in servizio come supplente. L'obbligo per il personale di licenziarsi prima dell'effettiva assunzione in servizio è semplicemente inaccettabile. Il Miur ha già detto che tale obbligo non sussiste per coloro che al momento dell'assunzione in servizio non siano più titolari di un contratto a tempo determinato. Bene, ma ciò che è inaccettabile è che il personale, a seconda dei calendari delle convocazioni, debba dimettersi prima del 1 dicembre, data fissata centralmente dal Miur. Tutto ciò non trova motivazione neanche nella legge 107 (non bisogna avere un rapporto di lavoro al momento della stipula del contratto di assunzione), lede il diritto al lavoro e al salario. Infatti né nel Ccnl, né nel codice civile esiste l'obbligo di rimanere senza lavoro una settimana

per andare a prendere un altro tipo di incarico, peraltro nell'ambito della stessa Amministrazione. Il dipendente è obbligato a far cessare tutte le cause di incompatibilità o sovrapposizione lavorative al momento in cui assume servizio e non con una settimana di anticipo come accadrebbe laddove le convocazioni sono previste diversi giorni prima rispetto al 1 dicembre. Pertanto abbiamo chiesto al Miur di precisare che le dimissioni dei supplenti possano essere presentate al momento della convocazione, ma con effetto dalla presa di servizio come incaricati a tempo indeterminato nella fase C.

4.Periodo di formazione. Anche per la fase C debbono valere le regole per il periodo di formazione già licenziate dalla circolare del 5 novembre. Per questo anno scolastico non deve esistere obbligo di formazione per chi è già di ruolo applicandosi a questi colleghi le regole sulla mobilità professionale previste dal Ccni. Così come non deve esistere tale obbligo per chi ha chiesto ed ottenuto un passaggio di ruolo con domanda fatta prima dell'approvazione della legge 107 e, dunque, sulla base delle regole precedenti relative all'anno di prova, diverso dall'anno di formazione.

5.Direttive degli USR. Devono essere uguali in tutte le Regioni per dare pari opportunità a tutti gli aspiranti. E' interesse dell'amministrazione dare indicazioni univoche agli uffici periferici. In questa trasparenza e certezza di procedure si fa il bene della scuola e delle persone evitando una grande mole di contenzioso.

Queste sono le distorsioni volute dalla legge 107 che, oltre ad aver messo in discussione l'impianto democratico della Scuola della Costituzione, è intervenuta pesantemente sulle normative vigenti, come quelle riguardanti le assunzioni dei precari e lo svolgimento dell'anno di formazione e prova.

Per questo la FLC CGIL si sta impegnando a far sì che alcune modifiche, sostanziali per i precari, vengano prese in considerazione dal Ministero nel rispetto di coloro che rappresenta.

Vogliamo dare sostanza all'istanza di politica sindacale, unica forma di riconoscimento delle parti, ma siamo disposti (speriamo con modalità unitaria) ad avviare un percorso vertenziale qualora permangano decisioni illegittimi.

PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE